

IL SOVRAINDEBITAMENTO

GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (O.C.C.)



Corso di formazione in Esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa (e in gestione della crisi da sovraindebitamento)

Organizzato da OA Genova e ODCEC Genova – Aprile 2020

Organismi previsti dalla LEGGE 3/2012, art. 15

Il Regolamento per gli OCC

Introduce la procedura finalizzata a risolvere, su basi negoziali, le situazioni di insolvenza dei soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare.

Le procedure di composizione della crisi

Accordo di composizione della crisi
Piano del Consumatore
Liquidazione del patrimonio del debitore

Il Registro

E' tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, ed il Direttore Generale degli affari di giustizia ne è il responsabile.

Lo scopo

Facilitare e assistere il debitore - persona fisica o piccola impresa (in ogni caso non fallibile) - nel formulare ai creditori una proposta per «liberarsi» dei debiti.

Segue...

IL SOVRAINDEBITAMENTO LA RESPONSABILITA' DEI GESTORI E DEGLI O.C.C.

I PROFILI DI RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE



Corso di formazione in Esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa (e in gestione della crisi da sovraindebitamento)

Organizzato da OA Genova e ODCEC Genova – Aprile 2020

FONTI NORMATIVE



Iter normativo legge n. 3/2012

Legge 27 gennaio 2012 n. 3


(G.U. n. 24 del 30/01/2012)

«*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*».



D.l. 22/12/2011 n. 212

«*Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile*» - Introduzione nel nostro ordinamento di una specificativa normativa dedicata all'insolvenza civile




Segue...


FONTI NORMATIVE



D.l.18/10/2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221,
cui si deve l'attuale articolato normativo della legge n. 3/2012




Decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202
(G.U. n. 21 del 27/01/2015)
«Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento»,
emanato ai sensi dell'art.15, comma 3 della legge n.3/2012.



Schema di sintesi delle funzioni dell'O.C.C.

L'art. 15 della legge 27/01/2012 n. 3 (G.U. n. 24 del 30/01/2012)

attribuisce all'organismo di composizione un ruolo di centralità nella procedura





ATTORI PRINCIPALI DELLA PROCEDURA

ORGANISMO

(DM 202/2014 ART. 2, co. 1, lett. d)

Articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.

GESTORE DELLA CRISI

(DM 202/2014 ART. 2, co. 1, lett. f)

La persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

Segue...



ATTORI PRINCIPALI DELLA PROCEDURA

AUSILIARI

(DM 202/2014 ART. 2, co. 1, lett. g)

I soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

REFERENTE

(DM 202/2014 ART. 2, co. 1, lett. i)

La persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dall'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo stesso e conferisce gli incarichi ai gestori.


Responsabilità civile dell' O.C.C.

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (DM 202/2014 ART. 2 lett. d)

All'Organismo, in quanto tale, devono essere imputati i **risultati** delle attività medesime e le responsabilità civili che vi sono connesse



Segue...



OBBLIGHI DELL'ORGANISMO – ART. 10 DM 202/2014

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), l'Organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori della crisi che operano presso di sé o presso altri organismi iscritti nel registro.

2. Il **referente** distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare, e prima di conferire ciascun incarico sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del tribunale, contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione.



Segue...

OBBLIGHI DELL'ORGANISMO – ART. 10 DM 202/2014

3. Al momento del conferimento dell'incarico, l'Organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo **tutte le informazioni utili** circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve, altresì, indicare i dati della **polizza assicurativa** di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c). La misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

4. L'organismo è **obbligato** a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.



Segue...

OBBLIGHI DELL'ORGANISMO – ART. 10 DM 202/2014

5. L'organismo è tenuto ad adottare un **regolamento di autodisciplina**.

Il regolamento deve in ogni caso individuare, secondo criteri di proporzionalità, i casi di decadenza e sospensione dall'attività dei gestori che sono privi dei requisiti o hanno violato gli obblighi previsti dal presente decreto e derivanti dagli incarichi ricevuti, nonché la procedura per l'applicazione delle relative sanzioni, e determinare i criteri di sostituzione nell'incarico.

6. Nel caso di **violazione** degli obblighi dell'organismo previsti dal presente decreto il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la **cancellazione** dell'organismo dal registro. Allo stesso modo si procede quando l'Organismo ha ommesso di adottare le misure di sospensione e decadenza nei casi di cui al comma 5.



Responsabilità del GESTORE DELLA CRISI

(DM 202/2014 ART. 2 lett. f e art. 4, comma 5)

Tra gli altri requisiti richiesti (codice etico del gestore)...

Possesso di **laurea magistrale o titolo equipollente** in materie economiche o giuridiche, **lett. A) del comma 5;**

Svolgimento di un tirocinio, di non meno di mesi 6, presso uno o più organismi, curatori, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi della Legge Fallimentare, **lett. C) del comma 5;**

Requisiti professionali

Possesso di **specificata formazione** acquisita attraverso la partecipazione a specifici corsi di perfezionamento (DPR 10/3/1982 n. 162), **lett. B) del comma 5;**

Aggiornamento biennale di durata complessiva non inferiore a 40 ore, **lett. D) del comma 5**

Segue...

Responsabilità del GESTORE DELLA CRISI

(DM 202/2014 ART. 2 lett. f)

Non versare in una delle condizioni di **ineleggibilità** o **decadenza** previste dall'articolo 2382 del codice civile

Non essere stati **condannati** con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione

Requisiti di onorabilità

Non avere riportato una **sanzione disciplinare** diversa dall'avvertimento, (che dovrebbe coincidere con la ns. censura, ossia una dichiarazione formale di biasimo).

Non essere stati sottoposti a misure di **prevenzione** disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Segue...

Responsabilità civile del GESTORE (DM 202/2014 art. 11)



**Principio della
personalità
della prestazione
svolta dal gestore**

Si consiglia l'**estensione polizza assicurativa**, già stipulata dal professionista (ai sensi dell'art. 3 co. 5, d.l. n. 138/2011) alla copertura di eventuali danni derivanti dalle funzioni svolte nell'ambito dei procedimenti della legge n. 3/2012.

Il gestore deve svolgere l'incarico secondo i canoni di **correttezza** ex art. 1176 c.c. (**responsabilità del professionista intellettuale**) che richiede al professionista una diligenza c.d. qualificata in quanto commisurata alla natura dell'attività dallo stesso esercitata.

Segue...

...sempre in ambito di responsabilità civile del GESTORE... (DM 202/2014 ART. 2 lett. f)

Nel procedimento di liquidazione, il gestore ha **compiti** di **conservazione** e **custodia** del patrimonio

...ma anche **compiti** di **gestione** e **liquidazione** del patrimonio

Responsabilità del custode
ex art. 2051 c.c. «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

Responsabilità del mandatario

Inoltre, il gestore - in quanto iscritto ad un **Albo professionale** - se ricorrono i presupposti, soggiace alle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di riferimento.

Segue...

Responsabilità civile per il danno causato dal GESTORE e per il quale risponde l'Organismo (O.C.C.)

(DM 202/2014 ART. 10 e 12)

IL GESTORE DEVE ESEGUIRE PERSONALMENTE LA SUA PRESTAZIONE



Azione di regresso nei confronti del gestore

Segue...

Responsabilità civile del GESTORE della Crisi (DM 202/2014 ART. 2 lett. f e art. 10)

Ferma restando la responsabilità dell'OCC nei confronti del debitore...

Principio della **personalità della prestazione**
svolta dal gestore

Si consiglia l'estensione **polizza assicurativa**, già stipulata dal professionista (ai sensi dell'art. 3 co. 5, d.l. n. 138/2011) alla copertura di eventuali danni derivanti dalle funzioni svolte nell'ambito dei procedimenti della legge n. 3/2012.

Il gestore deve svolgere l'incarico secondo i canoni di **correttezza** ex art. 1176 c.c. (**responsabilità del professionista intellettuale**) che richiede al professionista una diligenza c.d. qualificata in quanto commisurata alla natura dell'attività dallo stesso esercitata.

Segue...

Profili di responsabilità penale per il componente dell'OCC e per il professionista gestore

Apparato sanzionatorio penale specifico
(ex ART. 16, comma 2 e 3, legge 3/2012)

Reati propri
a carico dell'OCC
o del gestore,
facente funzioni

FALSE ATTESTAZIONI, in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti allegati o alla fattibilità del piano, ovvero nella relazione particolareggiata → falsità documentale

OMISSIONE O RIFIUTO di un atto dell'Ufficio che abbia determinato un danno ai creditori.

SANZIONI → Reclusione da uno a tre anni
con multa da Euro 1.000 a Euro 50.000

RESPONSABILITA' PENALE PER IL DEBITORE

**Apparato sanzionatorio penale specifico
per il DEBITORE
(ex ART. 16, comma 1, legge 3/2012)**

Esempi di ATTI IN FRODE AI CREDITORI:

- dissimulazione dell'attivo,
- aumento o diminuzione del passivo,
contraffazione o alterazione dei documenti.



**SANZIONI → Reclusione da sei mesi a due anni e
con la multa da Euro 1.000 a Euro 50.000**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Marco Passantino

Indirizzo Mail:
marco.passantino@studiopassantino.it